



# *ISLL Papers*

**The Online Collection of the  
Italian Society for Law and Literature**

**Vol. 17 / 2024**

*ISLL Papers*

**The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature**

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

---

**Vol. 17 /2024**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971318

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7773



# La città promessa: uno spazio di libertà, uguaglianza e integrazione

Sabrina Praduroux\*

Abstract: [*The Promised City: A Space of Freedom, Equality and Integration.*] In recent decades, many European cities have witnessed a progressive emptying of urban public space, and in particular of its function as a space for the expression of diversity. This process is fuelled by several factors, including policies of privatisation of public space, the emergence of new forms of exclusion from public space, and the criminalisation of uses deemed “inappropriate” for public space. Surprisingly, legal doctrine has paid little attention to the proliferation of regulations of urban space that interfere with the exercise of fundamental rights, especially those of the most vulnerable. This article aims to provide my initial thoughts on the topic based on some recent judgments of the European Court of Human Rights.

Keywords: ECHR – Human rights – City –Public space.

## 1. La lunga marcia per i diritti umani è arrivata in città

Sul finire del secondo millennio, ha preso avvio, nel discorso intorno ai diritti fondamentali, la tendenza a focalizzare l'attenzione sulla loro “dimensione urbana”<sup>1</sup>. In linea con questa tendenza, il 17 ottobre 1998, in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, i rappresentanti di 36 città europee si impegnarono a redigere, con la collaborazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea, una Carta europea dei diritti umani nella città (Ceduc). Nota anche come Carta di Saint-Denis, essa fu poi adottata il 18 maggio 2000 e contestualmente sottoscritta da parte dei sindaci di 41 città europee. A oggi sono poco meno di 400 le “città dei diritti umani” nell'Unione europea.

Nel testo della Ceduc, la città è descritta come il «futuro dell'umanità», «un nuovo spazio politico e sociale», il «luogo di ogni incontro e pertanto di tutti i possibili», ma

---

\* Professoressa associata di diritto privato comparato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino, e-mail: [sabrina.praduroux@unito.it](mailto:sabrina.praduroux@unito.it).

<sup>1</sup> Tra i vari strumenti si ricordano, nel panorama europeo: la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa il 6 febbraio 1992; la Carta urbana europea, adottata nel 1992 dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, denominata – nella versione aggiornata del 2008 - «Manifesto per una nuova urbanità»; la Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, approvata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa il 12 marzo 2006.

«ugualmente il terreno di tutte le contraddizioni, e quindi di tutti i pericoli [poiché] è entro lo spazio urbano dalle frontiere mal definite che si ritrovano le discriminazioni legate alla disoccupazione, alla povertà, al disprezzo delle differenze culturali, ma nel contempo è lì che si delineano e si moltiplicano delle prassi civiche e sociali di solidarietà».

Malgrado la proclamata volontà delle autorità locali di rafforzare l'impegno a rispettare e tutelare i diritti umani, nella pratica, negli ultimi decenni in molte città europee si è assistito a un progressivo svuotamento dello spazio pubblico urbano e, in particolare, della sua funzione di luogo di espressione della diversità e di formazione sociale di svolgimento della personalità umana.

Questo processo è alimentato da diversi fattori, tra i quali: le politiche di privatizzazione degli spazi pubblici, l'emersione di nuove forme di esclusione dagli stessi e la criminalizzazione degli usi considerati 'impropri' dello spazio pubblico.

Di fronte al diffondersi di regolamentazioni dello spazio urbano fondate sulla retorica della sicurezza e della lotta al degrado, che riducono il problema della povertà e della disuguaglianza sociale a un problema di ordine pubblico e/o di estetica urbana (Ostanel, Cancellieri 2014 : 47), la dottrina giuridica ha, sorprendentemente, dedicato un'attenzione limitata alle implicazioni, sul piano del rispetto dei diritti fondamentali, delle restrizioni all'accesso allo spazio pubblico.

Il presente contributo propone una prima riflessione sui modi in cui la regolamentazione dello spazio pubblico può interferire con l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare dei soggetti più vulnerabili, partendo da alcuni casi decisi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU).

## **2. La libertà di espressione nello spazio pubblico privatizzato: il caso *Appleby e altri c. Regno Unito***

Teatro della vicenda che ha dato origine alla sentenza della Corte EDU nel caso *Appleby*,<sup>2</sup> è un *mall*, ossia uno spazio che, come è stato efficacemente osservato, rappresenta «una forma di moderna 'enclosure'» degli *urban commons* (Marella 2015 : 80).

Il diritto fondamentale al centro della vicenda è *uno dei diritti più preziosi dell'uomo*:<sup>3</sup> il diritto alla libertà di espressione. Nello specifico, i ricorrenti lamentavano che fosse stato loro impedito di svolgere attività di raccolta firme contro alcune decisioni del governo locale.

In ottemperanza alla politica di rigorosa neutralità sulle questioni politiche e religiose imposta dal proprietario del *mall*, il direttore dello stesso aveva infatti negato l'autorizzazione a installare tavoli di raccolta firme.

La questione giuridica da risolvere ruotava, dunque, attorno alla possibilità di derivare dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), posto a garanzia della libertà di espressione, dei limiti allo *ius excludendi alios* del proprietario del *mall*. In altre parole, la Corte EDU era chiamata a decidere se la mancata previsione, da parte del legislatore dello Stato convenuto, di limiti allo *ius excludendi alios* del

---

<sup>2</sup> Corte EDU, *Appleby e altri c. Regno Unito*, 6 maggio 2003.

<sup>3</sup> Questa era perlomeno l'opinione dei redattori della Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, il cui articolo 11 recita: «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi».

proprietario, al fine di garantire l'esercizio della libertà di espressione, costituisca una violazione dell'articolo 10 della CEDU.

La Corte EDU ha affrontato il caso nella prospettiva del conflitto tra due diritti fondamentali, ovvero il diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti e il diritto al rispetto dei beni, tutelato dall'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (articolo 1 P-1), del proprietario del *mall*.

Nel ragionamento della Corte EDU, le ragioni della proprietà hanno prevalso. A parere della maggioranza dei giudici della camera che si è pronunciata sul caso:

«Notwithstanding the acknowledged importance of freedom of expression, does not bestow any freedom of forum for the exercise of that right. While it is true that demographic, social, economic and technological developments are changing the ways in which people move around and come into contact with each other, the Court is not persuaded that this requires the automatic creation of rights of entry to private property».<sup>4</sup>

Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dunque ritenuto che la privatizzazione dello spazio urbano legittima la possibilità del proprietario di controllarne l'accesso e regolamentare l'esercizio del diritto alla libertà di espressione al suo interno, a nulla rilevando la destinazione d'uso del bene.

Una critica a questa soluzione è stata rivolta dal giudice Maruste, a parere del quale:

«The public authorities did not carry out a balancing exercise and did not regulate how the privately owned *forum publicum* was to be used in the public interest. The old traditional rule that the private owner has an unfettered right to eject people from his land and premises without giving any justification and without any test of reasonableness being applied is no longer fully adapted to contemporary conditions and society».

Seguendo questo ragionamento, la destinazione del bene a spazio aperto al pubblico, implicherebbe che, indipendentemente dal titolo, i diritti del proprietario devono ritenersi condizionati e limitati dall'esercizio degli altrui diritti fondamentali. Una volta individuata la funzione di *forum publicum* di uno spazio urbano appartenente a un privato, il legislatore dovrebbe allora disciplinarne i modi di utilizzo in maniera tale che sia garantito il rispetto dei diritti fondamentali.

### **3. La legislazione urbanistica e lo stile di vita delle minoranze: il caso *Chapman c. Regno Unito***

Nel Regno Unito, come in altri Paesi dell'Europa occidentale, sono presenti comunità rom di antico insediamento.<sup>5</sup> Il loro stile di vita tradizionale, caratterizzato dall'abitare in roulotte e dal viaggiare, è stato profondamente condizionato dalle politiche urbanistiche, e relative misure di implementazione, pensate per soddisfare le esigenze legate allo stile di vita della maggioranza.

---

<sup>4</sup> Corte EDU, *Appleby e altri c. Regno Unito*, para. 47.

<sup>5</sup> I Rom sono la principale minoranza etnica d'Europa, con una presenza stimata di 10-12 milioni di persone residenti nei diversi Stati membri del Consiglio d'Europa.

Nella prospettiva dei diritti fondamentali, una disciplina urbanistica che si inserisce nel quadro appena descritto, può dar luogo a interferenze nell'esercizio di alcuni dei diritti garantiti dalla CEDU e produrre effetti discriminatori, come è stato ad esempio sostenuto dalla ricorrente nel caso *Chapman c. Regno Unito*.<sup>6</sup>

All'origine del ricorso vi era il rifiuto delle autorità nazionali di concedere alla ricorrente, di etnia rom, l'autorizzazione a stazionare una roulotte – adibita a privata dimora – sul terreno da lei a tal fine acquistato. Il rifiuto era fondato sul fatto che il fondo in questione era parte di una zona verde (*Green Belt area*), soggetta a vincoli ambientali.

Nel ricorso davanti alla Corte di Strasburgo, la ricorrente lamentava la violazione, tra altri, degli articoli 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione) della CEDU.

La Corte EDU ha, anzitutto, dato conto del consenso internazionale emergente tra gli Stati contraenti del Consiglio d'Europa nel riconoscere le esigenze specifiche delle minoranze e l'obbligo di tutelarne la sicurezza, l'identità e lo stile di vita, non solo per salvaguardare gli interessi delle minoranze stesse, ma per preservare la diversità culturale, che costituisce un valore per tutta la società.

Essa ha poi considerato che la scelta di vivere in una roulotte costituisce un elemento integrante dell'identità rom e che, pertanto, la misura contestata incideva non soltanto sul diritto al domicilio, ma anche sulla possibilità, per la ricorrente, di mantenere la propria identità etnica e di condurre la propria vita privata e familiare secondo la tradizione rom.

Tuttavia, la Corte EDU ha dichiarato non esservi stata alcuna violazione dell'articolo 8 della CEDU. A fronte del dato secondo cui statisticamente il numero di rom era superiore al numero di posti disponibili nei campi autorizzati, la Corte ha comunque precisato che l'articolo de quo non implica un obbligo positivo degli Stati mettere a disposizione della comunità rom un numero adeguato di aree di stazionamento. Detto con le parole della Corte EDU: «Article 8 does not necessarily go so far as to allow individuals' preferences as to their place of residence to override the general interest».<sup>7</sup>

La Corte ha, infine, escluso una violazione dell'articolo 14 CEDU, osservando che le misure adottate contro la ricorrente erano sorrette da una giustificazione obiettiva e ragionevole.

Questa sentenza della Corte EDU è stata oggetto di critiche sia da parte di alcuni giudici della Corte stessa che della dottrina. In particolare, in una opinione dissenziente allegata alla sentenza, è riportata l'opinione di sette giudici del collegio, secondo cui le misure adottate contro la ricorrente non potevano essere considerate necessarie in una società democratica, in quanto sproporzionate alla luce del fatto che le autorità nazionali non avevano dimostrato la disponibilità di un sito alternativo ragionevolmente accessibile, dove la ricorrente potesse legittimamente stabilirsi.

Alcuni Autori hanno, invece, sottolineato che l'approccio adottato dalla Corte EDU è, nella sostanza, “minority-blind” e banalizza l'importanza dei diritti delle minoranze, in quanto è fondato su una lettura individualistica dei fatti e su una interpretazione formalistica del principio di uguaglianza e del divieto non discriminazione. Sarebbe stato dunque più opportuno, per la Corte EDU, rifarsi al

---

<sup>6</sup> Corte EDU [G.C.], *Chapman c. Regno Unito*, 18 gennaio 2001.

<sup>7</sup> *Ibidem*, para. 113.

concetto di “discriminazione indiretta”,<sup>8</sup> che le avrebbe consentito di fare emergere gli effetti discriminatori prodotti dalla legislazione dello Stato convenuto (Ringelheim 2013 : 431 e 440).

#### **4. La gentrificazione delle città e la libertà di circolazione: il caso *Garib c. Paesi Bassi***

Il fenomeno della gentrificazione si presenta con il volto bifronte di Giano, trattandosi di un processo volto a rendere più vivibili i quartieri gentrificati, contribuendo alla realizzazione del “diritto alla città”, che però produce spesso effetti di esclusione dalla città quale «luogo della cittadinanza» (Ciaramelli 2021 : 230).

Queste dinamiche ricorrono nella vicenda che ha dato origine al caso *Garib c. Paesi Bassi*,<sup>9</sup> in cui la ricorrente invocava il diritto alla libertà di circolazione e di scelta della residenza, tutelato dall'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, contro alcune disposizioni di una legge in materia di riqualificazione urbana, che fissava dei requisiti di reddito e di durata della residenza per accedere ad abitazioni in determinati quartieri.

Secondo la Grande Camera, lo Stato convenuto aveva agito nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità spettante agli Stati in materia di politiche economico-sociali, e non vi erano elementi per concludere che l'impossibilità per la ricorrente a stabilirsi nell'abitazione scelta, in quanto non soddisfaceva i requisiti previsti dalla legge contestata, avesse comportato per lei conseguenze sproporzionate. La Corte EDU ha quindi statuito, con una maggioranza di dodici contro cinque, che non vi era stata alcuna violazione del diritto alla libertà di circolazione e di residenza.

Lo scopo dichiarato della legislazione contestata era quello di contrastare il declino delle aree urbane degradate, e di migliorare in generale la qualità della vita. Tuttavia, secondo alcuni giudici di minoranza, il vero obiettivo perseguito dal legislatore olandese era quello di espellere le persone più svantaggiate dalle aree urbane rientranti nell'ambito di applicazione della legislazione oggetto di causa.

In particolare, nell'opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque, si legge una dura critica contro le scelte in materia di legislazione urbanistica attuate dal governo convenuto, che considera essere fondate su stereotipi negativi, quali la stretta equiparazione tra povertà e violenza urbana e l'identificazione acritica tra povero e delinquente, da cui discende una visione politica e sociale che mal si concilia con i diritti umani, nella misura in cui i poveri sono considerati come la causa di tutti i mali sociali, anziché come persone vulnerabili da proteggere.

Adottata questa prospettiva si profilava dunque anche una questione di discriminazione fondata sulla povertà. Tuttavia, la ricorrente non aveva invocato l'articolo 14 della CEDU, che sancisce il divieto di discriminazione, e la Corte EDU ha scelto di non affrontare *motu proprio* quelle che sono, a tutti gli effetti, questioni urgenti delle società europee contemporanee, riguardanti la tutela dei diritti delle persone in condizione di vulnerabilità economica e le disuguaglianze prodotte dai processi di gentrificazione.

---

<sup>8</sup> Secondo una definizione comunemente accettata, una discriminazione indiretta si verifica quando una disposizione apparentemente neutra comporta svantaggi per una persona o un gruppo di persone che condividono le medesime caratteristiche.

<sup>9</sup> Corte EDU [G. C.], *Garib c. Paesi Bassi*, 6 novembre 2017.

## **5. La regolamentazione dell'accesso allo spazio pubblico nelle società multiculturali: il caso *S.A.S. c. Francia***

Il caso *S.A.S. c. Francia*<sup>10</sup> è un esempio di come misure legislative volte a regolamentare i comportamenti da adottare negli spazi pubblici, possono produrre effetti di esclusione dagli stessi e interferire con l'esercizio di diritti fondamentali.

Nello specifico, il caso in esame tratta del divieto di indossare, nei luoghi pubblici, indumenti atti a celare il volto, introdotto dal legislatore francese con il dichiarato obiettivo di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Siffatto divieto, malgrado il carattere generale e – apparentemente – neutro, produce l'effetto di escludere dallo spazio pubblico le donne di fede islamica che portano il velo integrale, e limita, di fatto, il loro esercizio di alcuni diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, tra i quali: il diritto al rispetto della vita privata (art. 8), la libertà di pensiero coscienza e religione (art. 9), la libertà di espressione (art. 10).

La sentenza con cui la Grande Camera ha dichiarato non esservi stata, nel caso di specie, alcuna violazione dei diritti fondamentali è stata ampiamente dibattuta e criticata dalla dottrina. In particolare, è stato criticato il ragionamento avanzato dal governo convenuto - e fatto proprio dalla Corte EDU -, secondo cui indossare un velo che nasconde il volto può costituire una barriera eretta nei confronti degli altri e violare il «diritto degli altri a vivere in uno spazio di socializzazione che facilita il vivere comune»<sup>11</sup>.

In altre parole, la Corte EDU si è appoggiata a una narrativa fondata sull'integrazione civica e sociale per giustificare un'ingerenza dello Stato nell'esercizio dei diritti fondamentali da parte delle donne appartenenti alla minoranza islamica, sacrificando così quella diversità che, in più occasioni, ha affermato costituire «una fonte di arricchimento»<sup>12</sup>.

Inoltre, come è stato osservato da attenta dottrina, la sentenza mette in luce i limiti del principio di neutralità religiosa – cui è informato il contestato divieto – nel garantire un equo e pari riconoscimento e trattamento delle diverse culture, identità e tradizioni dei gruppi che formano le società multiculturali europee (Hennette-Vauchez 2021 : 544).

## **6. La città degli invisibili e la dignità violata: il caso *Lăcătuș c. Svizzera*.**

Come rilevato da alcuni Autori sulla base di interviste effettuate a mendicanti, la pratica di chiedere l'elemosina può essere considerata come un modo di esercizio del “diritto alla città”, in quanto:

«the analysis of their words reveals that this practice may be a paradoxical way of appropriating a place and getting some recognition, when these cannot be acquired by other means. By begging, they choose to make themselves visible and to

---

<sup>10</sup> Corte EDU [G.C.], *S.A.S. c. Francia*, 1 luglio 2008.

<sup>11</sup> *Ibidem*, para. 122.

<sup>12</sup> Cfr., *ex multis*, Corte EDU [G.C.], *Fedotova e altri c. Russia*, 17 gennaio 2023, para. 180, dove la Corte enfatizza che una società democratica, ai termini della Convenzione, «[i]t is built on the equal dignity of individuals and is sustained by diversity, which it perceives not as a threat but as a source of enrichment».



participate in the life of the city, even if only inserting themselves into its margins»  
(Colombo, Reynaud e de Coulon 2016: 9).

Nel caso *Lăcătuș c. Svizzera*,<sup>13</sup> la Corte EDU si è pronunciata circa la compatibilità della penalizzazione delle condotte di accattonaggio con il diritto al rispetto della vita privata.

Il ricorso era stato presentato da una cittadina rumena di etnia Rom che, in forza della legge penale al tempo vigente nel cantone di Ginevra, era stata condannata al pagamento di una multa e successivamente detenuta per cinque giorni poiché, essendo priva di mezzi economici, non era stata in grado di pagare la multa.

La Corte EDU, ha “mutuato” da una sentenza del Tribunale federale svizzero l’idea secondo cui l’atto di mendicare rientra nel concetto di libertà personale, in quanto espressione del diritto di rivolgersi agli altri per ottenere aiuto; diritto, quest’ultimo, inerente – secondo la Corte EDU – alla «essenza stessa» del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della CEDU.<sup>14</sup>

La Corte EDU ha poi giudicato non legittimo, nella prospettiva dei diritti umani, l’obiettivo di rendere meno visibile la povertà in città, addotto dal governo convenuto a giustificazione del divieto generalizzato di chiedere l’elemosina nei luoghi pubblici, e ha lasciato aperta la questione se detto divieto soddisfacesse il requisito di legittimità.<sup>15</sup>

La Corte EDU ha, quindi, fatto dipendere la soluzione del caso dalla valutazione degli effetti prodotti dall’applicazione della legislazione contestata al caso concreto, giungendo alla conclusione che:

«la mesure par laquelle la requérante, qui est une personne extrêmement vulnérable, a été punie pour ses actes dans une situation où elle n’avait très vraisemblablement pas d’autres moyens de subsistance et, dès lors, pas d’autres choix que la mendicité pour survivre, a porté atteinte à la dignité humaine de l’intéressée et à l’essence même des droits protégés par l’article 8 de la Convention»<sup>16</sup>.

La sentenza deve essere accolta con favore, come un – modesto - tentativo di rimediare all’errore commesso nel caso *Garib c. Paesi Bassi*, discusso sopra, in cui ha permesso che gli interessi economici prevalessero sui diritti dei poveri.

## **7. Quale ruolo per la Corte EDU nella Città dei diritti umani?**

Leggendo la Carta europea dei diritti umani nella città, e considerata la sua natura giuridica non vincolante, viene in mente l’affermazione di Norberto Bobbio, contenuta in un articolo pubblicato cinquant’anni fa, secondo cui: «dopo la Dichiarazione

---

<sup>13</sup> Corte EDU, *Lăcătuș c. Svizzera*, 19 gennaio 2021.

<sup>14</sup> *Ibidem*, para. 59.

<sup>15</sup> La Corte EDU, nell’interpretare e applicare la CEDU, ha elaborato tre condizioni cui devono sottostare le ingerenze da parte di pubblici poteri nell’esercizio di uno dei diritti o delle libertà garantiti dalla Convenzione. L’ingerenza deve essere anzitutto prevista dalla legge (i.e. requisito di legalità); deve poi perseguire uno scopo legittimo (i.e. requisito di legittimità); e, infine, deve essere proporzionata allo scopo perseguito, vale a dire deve garantire un equo bilanciamento tra gli opposti interessi privati e pubblici (i.e. requisito di proporzionalità).

<sup>16</sup> Corte EDU, *Lăcătuș c. Svizzera*, para. 115.

universale era diventato quasi un luogo comune il dire che i diritti dell'uomo non basta proclamarli ma occorre proteggerli, e che la sola protezione valida sarebbe stata quella che fosse fatta valere anche contro gli stessi Stati» (Bobbio 1974 : 443).

Esula, senz'altro, dallo scopo di questo breve contributo ogni valutazione in merito al concreto contributo della Ceduc nel garantire l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali nello spazio urbano, ovvero ogni tentativo di rispondere alla domanda se le Città dei diritti umani stiano effettivamente *walking the walk* oppure solo *talking the talk*. Cionondimeno, le richiamate sentenze della Corte EDU consentono di svolgere una prima riflessione sul contributo, e i limiti, della giurisprudenza della Corte EDU nella costruzione delle Città dei diritti umani.

Come si è visto, la regolamentazione dello spazio pubblico urbano può interferire in svariati modi con l'esercizio di alcuni dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU ed essere, pertanto, oggetto di un controllo di convenzionalità davanti alla Corte EDU. Tuttavia, trattandosi, perlopiù, di misure che comportano necessariamente la valutazione di complesse questioni sociali, economiche e politiche, il controllo della Corte di Strasburgo non è particolarmente stringente. In questo tipo di casi, infatti, la Corte EDU è solita riconoscere un ampio margine di discrezionalità agli Stati.

## Riferimenti bibliografici

- Ciaramelli F., 2021. «La gentrificazione tra esclusione sociale e diritto all'inclusione», G. F. Ferrari (a cura di), *Le smart cities al tempo della resilienza*, Milano: Mimesis, pp. 223-233.
- Bobbio N., 1974. «Il preambolo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo», *Rivista di diritto internazionale*, Vol. 57, Fasc. 3, pp. 437-445.
- Colombo A., Reynaud C. e de Coulon G., 2016. «Begging in Geneva: Which Right to the City?», *Environnement Urbain / Urban Environment*, Vol. 10, <https://journals.openedition.org/eue/1306>.
- Hennette-Vauchez S., 2021. «Religious Neutrality, Laïcité and Colorblindness: A Comparative Analysis», *Cardozo Law Review*, Vol. 42, Fasc. 2, pp. 539-595.
- Marella M. R., 2015. «Lo spazio urbano come bene comune», *Scienze Del Territorio*, Vol. 3, pp. 78-87.
- Ostanel E., Cancellieri A. , 2014. «Ri-pubblicizzare la città: pratiche spaziali, culture e istituzioni», *Territorio*, Fasc. 68, pp. 46-49.
- Ringelheim J., 2013, «Chapman redux: the European Court of Human Rights and Roma traditional lifestyle», E. Brems (a cura di), *Diversity and European Human Rights. Rewriting Judgments of the ECHR*, Cambridge: Cambridge U.P., pp. 426-444.